

Per delega del Direttore provinciale
atti funzionario

**VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA
DI MODIFICA DELLO STATUTO**

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE II DI MILANO
UFFICIO TERRITORIALE DI MILANO 3

ATTO REGISTRATO AL N.
1182 SERIE 0
DEL 26/11/2024
IMPOSTE ASSOLTE PER
EURO ATTO ESENTA
OLTRE SANZIONI DI BOLLO
EURO //

Il giorno 6 del mese di novembre dell'anno duemila ventiquattro alle ore 21.00, in Milano, P.zza Baiamonti 1 e tramite la piattaforma telematica ZOOM, a seguito di regolare convocazione spedita in tempo utile in modo rituale come da statuto, si è riunita l'assemblea dei soci dell'associazione MOOV-IT in seconda convocazione, per discutere e deliberare sui seguenti punti all'

Ordine del giorno:

- 1) Adeguamento dello Statuto ai sensi del D. Lgs. 117/2017, lettura e delibera;
- 2) Cariche sociali
- 3) Varie ed eventuali

Assume la presidenza dell'assemblea a norma di statuto il presidente, dott.ssa Viviana Daniela Ghizzardi, la quale, constatata la presenza di numero n. 111 soci su nr 168 iscritti all'associazione e rilevato che la riunione in prima convocazione indetta per il 5 novembre 2020 alle ore 22.00 presso la sede dell'Associazione in Milano, P.zza Baiamonti 1, è andata deserta, non essendo raggiunto il numero legale di partecipanti, dichiara l'assemblea validamente costituita. A questo punto chiama a svolgere la funzione di segretario, il signor Amedeo Bresciani, che accetta e ringrazia.

Di tutti i punti all'ordine del giorno è stata data notizia con la convocazione e si è provveduto all'invio degli allegati utili alla discussione e votazione assembleare.

Dopo aver fatto l'appello risultano presenti i sigg. soci nelle persone di:

Ghizzardi Viviana Daniela, Gazzola Edoardo, Ghizzardi Giuseppe, Capra Adriana, Tronconi Floriana, Ghizzardi Damiano, Comoni Glenna, Cornali Laura, Zini Giuliana, Rossi Ruggero, Rossi Laura, Rossi Daniela, Camanzi Graziano, Pedenovi Gianna, Brisci Domenico, Baretta Domenico, Giovino Concetta, Graziano Concetta, Gizzi Renata, Gaal Palma, Mantero Silvia, Cammarata Michele, Spada Laura, Vanni Antonella, Sala Mariangela, Lubrano Gemma, Pozza Claudio, Avrigni Carla, Maestri Silvia Anna, Veronesi Paolo, Zanutelli Mariangela, Colombo Daniela, Braccone Marina, Scipoliti Concetta, Pedrazzini Maria Alessandra, Bestazzi Celestina, Lodigiani Felice, Marinoni Antonella, Ronconi Riccarda, Marchini Marco, Perrucchini Valeria, Scalvini Marco, Mighetti Francesca, Cornali Roberto, Perego Roberto, Buonanno Antonio, Bidoli Daniela, Rigon Giancarlo, Allender Barbara, Ranza Cecilia, Testa Cinzia, Magro Linda, Cianfruglia Giuliana, Niro Manolo, Cappellini Bianca Maria, Moghetti Claudio, Dronigi Andrea, Andreolli Monica, Fracasso Paolo, Zetti Silvia, Anghileri Ettore, Polti Monica, Colombo Ginaluca, Mutti Elena, Gazzana di Piaroggia Anna Maria, Delli Stefano, Colonnata Morena, Dal Soglio Laura,

Deana Sonia, Chiadini Claudio, Caprari Loredana, Tranquilli Franco, Lunghi Giuseppe, De Petra Carmela, Sala Luca, Corna Felice, Veronesi Sergio, Brevini Luciana, Perego Giuseppe, Beltramo Ceppi Eugenia, Damiani Lucia, Scanzola Anna Maria, Pulejo Leila, Bassi Marco, Nonanta Stella, Rossaro Ivana, Pellini Franco, Magnani Marina, Pagani Franco, Ghezzi Anna Rita, Battino Nadia, Ambrosini Angelo, Zanolli Paola, Fossati Arsenisia, Banal Dario, Balzana Barbara, Brigatti Idelma, Contessa Lucia, Crucitti Massimo, Dotta Renato, Lazzaroni Roberto, Parma Paola, Pistis Silvana, Chierici Simonetta, Romagnosi Fiorenza, Mignone Attilia, Tiraboschi Renata, Finazzi Giordano, Del Francia Marina, Sesena Roberto, Conti Maria Grazia quindi n. 111 associati su 168.

Il Presidente, quindi, dichiara aperta l'assemblea alle ore 21,20 e rileva che l'assemblea straordinaria è stata convocata e che il numero delle persone presenti corrisponde a quello richiesto dallo statuto vigente per la validità dell'assemblea straordinaria di seconda convocazione, pertanto constatata e fa constatare la validità dell'assemblea per deliberare sull'ordine del giorno

Punto 1. dell'OdG – Adeguamento Statuto

Il Presidente prende la parola per riferire che seguendo le indicazioni di legge legate alla nascita del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) che ridisegna completamente il quadro normativo per il volontariato, con importanti innovazioni come l'abolizione delle Onlus e la nascita degli Enti del Terzo settore (ETS), la Moov-it ha dato incarico al dottore Leonardo Pietra di procedere alla stesura di uno statuto che rispecchiasse queste nuove normative e definisse con esattezza la nuova identità dell'associazione. La categoria di enti denominata genericamente ETS racchiuderà in sé tutte le attuali organizzazioni di volontariato con l'obbligo di iscrizione nel nuovo Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, istituito presso il Ministero del Lavoro. In più aumenteranno le detrazioni fiscali per le donazioni che verranno effettuate alla nostra associazione a patto di una serie di obblighi riguardanti la democrazia interna, la trasparenza nei bilanci che dovranno essere pubblicati annualmente nel Registro, l'assicurazione per i volontari, la destinazione degli avanzi di gestione. Tutti elementi di garanzia e trasparenza utili anche al cittadino che volesse decidere a chi destinare una propria donazione. Si tratta forse della più importante innovazione della norma che comporta la necessità di modifiche statutarie e del regolamento interno. Per quanto riguarda la nostra associazione si è deciso di entrare, come previsto dalla norma, nella sezione delle Associazioni di Promozione Sociale (APS) onde per cui è stato stilato un nuovo statuto che viene letto integralmente dal sig. Bresciani che puntualizza tutte le modifiche apportate al testo vigente. In relazione a questo punto il Presidente espone le ragioni che impongono di modificare la denominazione del sodalizio dall'attuale MOOV_IT in MOOV-IT APS, quindi, dopo i dettagli sulla necessità della variazione, l'assemblea

DELIBERA

- a) di approvare sia il nuovo Statuto così come letto e dettagliato nei vari articoli che viene allegato al presente verbale sotto la lettera "A":
- b) di approvare la variazione della denominazione che sarà "Moov-it APS":

- c) di conferire incarico al Presidente, Viviana Daniela Ghizzardi , di dare seguito alla delibera provvedendo alla registrazione del nuovo Statuto all'Agenzia delle Entrate in esenzione dell'Imposta di Registro e di Bollo, ai sensi dell'articolo 82 commi 3 e 5 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo settore);
- d) di fare richiesta di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nella sezione corrispondente alla categoria ETS individuata;
- e) di autorizzare il presidente ad apportare ogni variazione statutaria, che non comporti esigenza di una decisione assembleare, eventualmente richiesta dagli uffici RUNTS per adeguare lo statuto al D.Lgs. 117/17, utile per il perfezionamento dell'iscrizione

Punto 2. Cariche sociali

Il Presidente suggerisce, vista la prossima scadenza al 31/12/24 del Consiglio Direttivo e in considerazione della nuova forma che l'Associazione sta assumendo mediante l'approvazione del nuovo Statuto do procedere alla votazione relativa alle cariche di Presidente, Vicepresidente e del Consiglio Direttivo.

Segnala che nel mese di luglio u.s. la signora Elena Caglio per motivi di salute ha deciso di interrompere in maniera brusca e definitiva qualsiasi rapporto con l'associazione dimettendosi da tutte le sue cariche.

Chiede la parola il signor Luca Sala e propone, visto l'egregio lavoro svolto fino ad oggi dall'attuale Consiglio, le riconferma in toto di tutti i suoi membri nelle rispettive cariche.

Non essendoci nessuna obiezione in merito l'Assemblea

DELIBERA

- di accogliere le dimissioni della signora Elena Caglio
- di accogliere la proposta del signor Sala e pertanto il nuovo Consiglio Direttivo che durerà in carica sino al 31 dicembre 2027, risulta così composto:
- Presidente: dott.ssa Viviana Daniela Ghizzardi
- Vice Presidente: dott.ssa Laura Cornali
- Consiglieri: Sig.ra Adriana Capra, Sig.ra Floriana Tronconi, Dott.ssa Glenna Comoni, Dott. Damiano Ghizzardi

Null'altro essendovi da deliberare e illustrare, la riunione viene sciolta alle ore 22,30 previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Amedeo Bacco

Il Presidente

[Firma]

Statuto di Associazione di Promozione Sociale MOOV – IT APS

Articolo 1 – Forma giuridica e principi generali

1. È costituita l'Associazione denominata MOOV-IT a norma del Codice del Terzo Settore (D. Lgs 117/2017, di seguito indicato come CTS) e delle norme del Codice Civile in tema di associazioni, con sede legale in Milano, Piazzale Baiamonti n.1.
2. La qualifica di Associazione di Promozione Sociale con l'acronimo "APS", saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico per effetto dell'iscrizione nell'apposita sezione del Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS) ed in costanza di essa la denominazione diventerà "MOOV-IT APS".
3. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune deliberato dall'Assemblea dei Soci non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
4. L'Associazione non persegue finalità di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.

Articolo 2 – Finalità

1. L'Associazione persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare si rivolge a soggetti malati o comunque portatori di fragilità fisica, psichica o sociale impegnandosi con attività di prevenzione primaria, secondaria e terziaria volte a migliorare la qualità di vita attraverso interventi integrati.

Articolo 3 – Attività di interesse generale

1. L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale attività di interesse generale, di cui all'art. 5, comma 1 del D.Lgs. 117/2017, in favore di associati, loro familiari e terzi, avvalendosi in modo prevalente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, e più nello specifico riconducibili alla lettera a) ovvero interventi e servizi sociali ai sensi dell'art.1, commi 1 e 2 della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112 e successive modificazioni. L'associazione si propone di svolgere attività di interesse generale a favore di associati e di terzi esclusivamente per fini di solidarietà nell'assistenza sociale e socio sanitaria dei malati di Parkinson. L'associazione è aperta ai malati, ai loro familiari e a tutti coloro che sono interessati al problema, al fine di diffondere tutte le informazioni atte ad alleviare i disagi delle persone colpite da patologie cronico degenerative e neuro degenerative, per aiutarle a convivere con la malattia stessa, per attivare scambi di esperienze tra malati e loro familiari, per curare la raccolta e la divulgazione di studi e ricerche sulla malattia e per stimolare scambi di informazione, conoscenza e di esperienza con analoghe Associazioni.

2. In particolare, l'associazione si propone l'attuazione delle seguenti attività:
- Analizzare tutti i possibili interventi per la diagnosi precoce, la cura, la riabilitazione, il sostegno a quanti sono affetti da patologie neurodegenerative e cronico degenerative,
 - Interventi svolti nelle fasi estensive e di lungo assistenza volti a favorire l'immagine di sé e l'autostima quali la musicoterapia e l'arte terapia,
 - Interventi svolti sia in presenza che da remoto nelle fasi estensive e di lungo assistenza, finalizzati a mantenere l'autonomia funzionale possibile e a rallentare il suo deterioramento quali sono le attività psico-motorie,
 - Interventi rivolti a familiari e caregiver per sostenere ed alleggerire il carico fisico-emotivo e psicologico generato dalla gestione del familiare malato offrendo consulenze e corsi di formazione, servizi di sostegno individuali di carattere psicoterapico,
 - Collegamento e contatti continuativi con la Pubblica Amministrazione, con le Autorità Sanitarie oltre a Enti privati che siano funzionali alla realizzazione della finalità associativa anche attraverso la stipula di apposite convenzioni,
 - Sostenere gli studi e la ricerca scientifica, curare la raccolta sistematica e la divulgazione delle informazioni su studi e ricerche relativi a cause, sintomatologie, caratteristiche, frequenza ed aspetti terapeutici della malattia,
 - Erogazione di premi e di borse di studio per la ricerca nei campi indicati nel presente articolo, realizzare ogni altra attività ed iniziativa coerente con gli scopi statuari,
3. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, che non svolgono attività di volontariato, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di cui ai commi precedenti e al perseguimento delle finalità associative. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Articolo 4 – Attività diverse

1. L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi. Spetta al consiglio direttivo l'individuazione di dettaglio di tali attività.

Articolo 5 – Raccolta fondi

L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Articolo 6 – Procedimento di ammissione dei soci

1. Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche che interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.
2. L'associazione può prevedere come associati anche l'ammissione di altri Enti del Terzo settore senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale associate.
3. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.
4. I soci sono suddivisi in fondatori, ordinari e onorari:
 - I soci fondatori sono tutti coloro che hanno partecipato alla sottoscrizione dell'atto costitutivo e dello statuto;
 - I soci ordinari sono tutti coloro che avendo presentato domanda ed impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte

dal consiglio direttivo;

- I soci onorari sono tutti coloro ai quali il consiglio direttivo riconosca tale qualifica in considerazione del particolare contributo fornito alla vita dell'Associazione.
- 5. L'ammissione all'associazione è deliberata dal consiglio direttivo, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto il consiglio direttivo deve entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni all'interessato.
- 6. L'interessato ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'assemblea in occasione della prima convocazione utile.
- 7. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

Articolo 7 – Diritti e doveri dei soci

- 1. I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione con la quota associativa ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dal consiglio direttivo.
- 2. La quota associativa è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito dal consiglio direttivo.
- 3. L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.
- 4. Ciascun associato ha diritto:
 - a) di partecipare alle assemblee, di esprimere il proprio voto in assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
 - b) di essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - c) di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
 - d) di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
 - e) di recedere in qualsiasi momento;
 - f) di esaminare i libri sociali.
- 5. Ciascun associato ha il dovere di:
 - a) rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti e, quanto deliberato dagli organi sociali;
 - b) attivarsi compatibilmente con le proprie disponibilità personali per il conseguimento dello scopo;
 - c) versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dal consiglio direttivo.

Articolo 8 – Perdita della qualifica di socio

- 1. La qualità di socio si perde in caso di decesso, recesso, scioglimento o esclusione.
- 2. L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone comunicazione scritta al consiglio direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al consiglio direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.
- 3. L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'associazione stessa.
- 4. La perdita della qualifica di associato è deliberata dal consiglio direttivo.
- 5. La delibera del consiglio direttivo che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea degli associati mediante raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) inviata al Presidente dell'Associazione.
- 6. L'assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

7. Articolo 9 – Attività di volontariato

1. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fine di solidarietà.
2. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsati soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

Articolo 10 – Organi sociali

1. Gli organi dell'associazione sono:
 - a) L'assemblea dei soci;
 - b) Il consiglio direttivo;
 - c) Il presidente;
 - d) L'organo di controllo, nei casi previsti dalla legge;
 - e) Il comitato scientifico.
2. Gli organi sociali, l'organo di controllo hanno la durata di quattro (4) esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.

Articolo 11 – Assemblea

L'associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.

L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.

Agli Enti del Terzo settore associati possono essere attribuiti più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati. La determinazione del numero dei voti agli Enti del Terzo settore associati e il criterio della proporzionalità è definito nel regolamento interno.

L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente.

I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta: Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.

Non può essere conferita la delega ad un componente del consiglio direttivo o di altro organo sociale. Sono ammessi al voto gli associati che iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

Articolo 12- competenza dell'Assemblea

L'assemblea ordinaria ha il compito di:

- a) Eleggere e revocare i componenti del consiglio direttivo scegliendoli tra i propri associati,
- b) Eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) Approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;
- d) Approvare il bilancio consuntivo e la relazione sulle attività svolte;
- e) Deliberare in merito alle responsabilità dei componenti del consiglio direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- f) Deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione e di esclusione degli associati, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio,
- g) Ratificare i provvedimenti di competenza dell'assemblea adottati dal consiglio direttivo per motivi di urgenza;
- h) Approvare eventuali regolamenti interno predisposti dal consiglio direttivo;
- i) Deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

2. L'assemblea straordinaria ha il compito di:
- a) Deliberare sulle modificazioni dello statuto;
 - b) Deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

Articolo 13- Convocazione dell'Assemblea

1. l'assemblea è convocata dal Presidente dell'associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione.
2. L'assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del consiglio direttivo.
3. L'assemblea è convocata almeno otto (8) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera, oppure tramite mezzo anche elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, e mediante affissione nello stesso termine, presso la sede dell'associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, della modalità, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

Articolo 14- Validità dell'Assemblea e modalità di voto

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.
2. L'assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.
3. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.
4. In caso di scioglimento, di trasformazione, di fusione o di scissione, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro soci.
5. L'assemblea può tenersi per audio e/o video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci e che sia consentito di accertare l'identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno.
6. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio o, in sua assenza dal vice presidente più anziano per vita associativa; in mancanza di entrambi l'assemblea nomina il proprio Presidente.
7. Il presidente dell'assemblea nomina il segretario e, se necessario due scrutatori.
8. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento all'Assemblea.
9. I componenti del consiglio direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.
10. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello dell'associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.
11. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.
12. E' possibile prevedere il voto per corrispondenza o in via elettronica a condizione che sia consentito di accertare l'identità e la legittimazione dei votanti.
13. Di ogni riunione dell'assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal presidente e dal segretario, è conservato presso la sede dell'associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle assemblee dei soci. Le decisioni dell'assemblea sono impegnative per tutti i soci.

Articolo 15- Consiglio Direttivo

1. Il consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
3. Il consiglio direttivo è formato da un minimo di tre ad un massimo di sette componenti eletti dall'assemblea tra gli associati. Il consiglio direttivo elegge tra i suoi componenti il presidente e il vicepresidente.
4. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
5. I componenti del consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, salvo il rimborso delle spese sostenute per l'interesse dell'associazione, rimangono in carica per la durata di quattro (4) esercizi e possono essere rieletti.

Articolo 16- Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il consiglio direttivo ha il compito di:
 - a) Compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
 - b) Deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
 - c) Amministrare curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
 - d) Predisporre l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
 - e) Predisporre alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo nonché la relazione sulle attività svolte e l'eventuale bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
 - f) Proporre all'interno della bozza di bilancio preventivo, l'ammontare della quota associativa annuale;
 - g) Determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
 - h) Adempiere alla tenuta e alla conservazione delle scritture contabili;
 - i) Accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
 - j) Deliberare in merito all'esclusione di soci;
 - k) Proporre all'assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
 - l) Eleggere il Presidente e il Vice Presidente;
 - m) Nominare i componenti del Comitato Scientifico;
 - n) Ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
 - o) Assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
 - p) Delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;
 - q) Assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'assemblea o ad altro organo sociale.

Articolo 17- Funzionamento del Consiglio Direttivo

1. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del consiglio direttivo per tre volte consecutive. Il consiglio direttivo può essere revocato dall'assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati.
2. Il consiglio direttivo provvede alla sostituzione dei componenti decaduti o dimessi attraverso la nomina del primo tra i non eletti e degli eventuali successivi secondo l'ordine delle preferenze ricevute e, se non è possibile, il presidente convoca l'assemblea per la nomina dei nuovi componenti. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.
3. Il consiglio direttivo decade qualora la maggioranza dei suoi componenti sia dimissionario. Il presidente convoca con urgenza l'assemblea per la nomina dei nuovi componenti.
4. Il consiglio direttivo è convocato almeno otto (8) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta tramite lettera oppure inoltrata tramite mezzo elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la comunicazione potrà essere inoltrata almeno due (2) giorni prima della data prevista per la riunione.
5. Il consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
6. Le riunioni del consiglio direttivo si ritengono valide anche senza convocazione qualora siano presenti nel medesimo momento tutti i consiglieri e tutti concordano sulla validazione del momento.
7. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali altri Enti no profit senza diritto di voto.
8. Il consiglio direttivo può tenersi per audio e/o video conferenza, a condizione che sia consentito di accertare l'identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno.
9. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
10. Di ogni riunione del consiglio direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario all'uopo nominato e trascritto nel libro delle riunioni del consiglio direttivo.

Articolo 18- Il Presidente

1. Il presidente è eletto a maggioranza dei voti dal consiglio direttivo tra i suoi componenti dura in carica quattro (4) esercizi e può essere rieletto.
2. Il presidente:
 - Ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
 - Dà esecuzione alle delibere del consiglio direttivo;
 - Può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a seguire incassi e accettazioni di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da pubbliche amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
 - Ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
 - Convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del consiglio direttivo;
 - Sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'associazione;
 - In caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

Articolo 19 – Organo di controllo

1. L'assemblea nomina l'Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30, co.2 del D.Lgs. n. 117/2017 o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.
2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co.2, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
3. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n.231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
4. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.
5. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari,
6. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'assemblea deliberi la nomina di un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Articolo 20 – Comitato scientifico

1. Il consiglio direttivo seleziona alcuni professionisti nel campo medico sanitario e propone loro di costituire un Comitato Scientifico. Il loro incarico ha durata quattro (4) esercizi. E' convocato dal Presidente dell'associazione ogni qualvolta il consiglio direttivo lo ritiene necessario.
2. Le modalità di funzionamento del Comitato Scientifico sono determinate all'interno di uno specifico regolamento e di apposita delibera.
3. Il consiglio direttivo sottopone tutte le attività motorie, psicomotorie, educative e divulgative, nonché quelle ludico-ricreative al vaglio del Comitato Scientifico che ne valuta la solidità, la scientificità e verifica che siano adatte al pubblico di riferimento. Il comitato scientifico si occupa inoltre di supervisionare tutti gli articoli di divulgazione scientifica prima che vengano pubblicati sulla pagina Facebook dell'associazione. Il comitato scientifico, su indicazione dei professionisti, valuta le proposte di argomenti e relatori per i cicli di conferenze Speed Talk della salute (giunte al secondo ciclo e, per entrambe le edizioni, patrocinate dal Comune di Milano). Inoltre si occupa di selezionare uno staff di medici di riferimento (neurologo, cardiologo, ortopedico, immunologo, osteopata, psicologo, psicoterapeuta, nutrizionista, logopedista) a cui indirizzare i propri associati che interviene in tutte le aree che riguardano le questioni etiche (anche quando il comitato scientifico viene sottoposta la richiesta di proporre ai pazienti di essere reclutati per lo svolgimento di studi scientifici).

Articolo 21 – Libri sociali

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - a) Il libro degli associati,
 - b) Il libro delle adunanze dell'assemblea,
 - c) Il libro delle adunanze del consiglio direttivo
 - d) Il registro dei volontari
 - e) Il libro delle adunanze dell'organo di controllo (se istituito).
2. I libri di cui alle lettere a) b) c) d) sono tenuti a cura del consiglio direttivo, i libri di cui alla lettera e) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.
3. I libri sociali sono conservati presso la sede sociale e sono messi a disposizione dei soci per la consultazione. Il socio che desidera avere copia dei documenti deve farsi carico delle relative spese.

Gli atti societari devono essere pubblicati sul sito dell'associazione nella parte riservata agli associati.

4. I verbali di assemblea e consiglio direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.
5. Ogni verbale deve essere firmato dal presidente e dal segretario

Articolo 22 – Risorse Economiche

1. Le entrate economiche dell'associazione sono rappresentate:
 - a) Quote associative;
 - b) Contributi pubblici;
 - c) Contributi privati;
 - d) Donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
 - e) Rimborsi da convenzioni;
 - f) Fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
 - g) Rendite patrimoniali;
 - h) Entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previste dall'art. 79, co.2;
 - i) Corrispettivi da soci e familiari per lo svolgimento di attività di interesse generale;
 - j) Entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del co.6 art. 85 del D.Lgs. 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
 - k) Altre entrate espressamente previste dalla legge;
 - l) Eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge.

Articolo 23 – Esercizio Sociale

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo,
2. Il bilancio consuntivo e la relazione sulle attività svolte, nella quale si deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse se svolte, sono predisposti dal consiglio direttivo e deve essere approvato dall'assemblea entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.
3. Il Bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13.co.3 del D.Lgs. 117/2017,
4. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal consiglio direttivo e devono essere discussi e approvati dall'assemblea entro il mese di giugno di ogni anno.

Articolo 24 – Divieto di distribuzione degli utili

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 co. 2 del D.Lgs. 117/2017.
2. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 25 – Assicurazione dei volontari

1. Tutti i volontari che prestano attività di volontariato devono essere assicurati per malattia e infortunio connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso terzi.

2. L'associazione, ove lo ritenga opportuno e previa delibera del consiglio direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extra contrattuale.

Articolo 26 – Devoluzione del patrimonio

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale Terzo Settore di cui all'art. 45, co. 1 del D.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo Settore individuato dall'assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo.

Articolo 27 – Disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

*Per il Consiglio Direttivo
Il Presidente*

A large, stylized handwritten signature in black ink, written over a horizontal line. The signature is cursive and appears to be the name of the President of the board of directors.